



COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

CODICE ISTAT – 01017
CODICE CATASTALE – A590

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

8 / 2021

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta chiusa al pubblico

OGGETTO: | REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
| PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
| ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ESAME ED
| APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, viene convocato a seduta il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
FERRERO VERCELLI LUIGI	Presidente	X	
FERRERO MAURO	Consigliere	X	
RIVOLI PAOLO	Consigliere	X	
GIACHETTO-RATER GEMMA	Consigliere	X	
REANO AGOSTINA	Consigliere	X	
ROVETTO GIACOMO CARLO	Consigliere	X	
BARBERO FRANCESCO ALBERTO	Consigliere		X
ALLERA GIUSEPPE	Consigliere		X
SIMONE TEODORO	Consigliere	X	
SANFILIPPO SALVATORE	Consigliere	X	
PALANGE CIRO	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assume la presidenza il Signor **FERRERO VERCELLI LUIGI**, Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Claudio Riccardo GIACHINO**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 8/2021 DEL 28/04/2021

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ESAME ED APPROVAZIONE

Accertato che risultano rispettate le condizioni igieniche sanitarie previste dal DPCM 8 marzo 2020 ed in particolare quanto previsto nell'allegato al punto d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco FERRERO VERCELLI Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che relazione in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Presenti 9

Votanti 9

Voti favorevoli 9

Voti contrari ===

Astenuti ===

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ESAME ED APPROVAZIONE

**IL SINDACO
Propone che
IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000 e slittato al 30 aprile con approvazione del Decreto sostegni da parte del Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce la tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli

enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 47 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti Giovanna dr.ssa Pittore in data 18.03.2021, registrato al protocollo dell'ente in data 27.03.2021 al n. 602.

DELIBERI

DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 47 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.

DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.

Di dichiarare con successiva votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Consiglio Comunale N. 8 / 2021

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i **SEGUENTI PARERI** dai Responsabili dei Settori, in ordine rispettivamente:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	28.02.2021	Claudio Riccardo dr. Giachino	
Regolarità Tecnica	Favorevole	28.02.2021	Sabina dr. Bonaudo	
Regolarità Contabile				

Approvato e sottoscritto, in originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to FERRERO VERCELLI LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo GIACHINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che

- copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.baldisserocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal 29/04/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Baldissero C.se, li 29/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo Giachino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Baldissero C.se, li 29/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sabina Bonaudo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data 28-apr-2021

- X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Baldissero C.se, li 28-apr-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Claudio Riccardo Giachino

Ricorsi

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.